

DISEGNO DI LEGGE

**""NORME IN MATERIA DI EDILIZIA DI CULTO E DI UTILIZZAZIONE DEGLI ONERI DI
URBANIZZAZIONE""**

Esaminata nella seduta del 21 maggio 1993. Parere favorevole condizionato

Relatore: Alberto Tedesco

-Parere n. 105/V del 21 maggio 1993

-Relazione

-Testo della Giunta regionale con testo a fronte riportante proposte di emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

""NORME IN MATERIA DI EDILIZIA DI CULTO E DI UTILIZZAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE""

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la legge regionale sui lavori pubblici (n.27/1985) ha classificato di competenza regionale l'edilizia di culto e delle opere annesse; con ciò ne ha anche dichiarato l'ammissibilità a contributo regionale.

Tale ammissibilità, tuttavia, non è stata mai esercitata, soccorrendo all'uopo il Ministero dei LL.PP. autorizzato dalla legge 18 aprile 1962, n.168 ad assumere a suo totale carico gli oneri di che trattasi.

Con la legge n.222 del 20 maggio 1985 che reca norma sugli enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero, la citata legge n.168 è stata abrogata e pertanto la norma regionale, rimasta di fatto inattiva, entra oggi in fase operativa.

La Giunta ha colto l'occasione per disciplinare tutta la materia, definendo meglio intenti, procedimenti, soggetti attuatori e fonti di finanziamento.

All'art.1, infatti, vengono individuati quali sono i manufatti edilizi da intendere edifici di culto o opere annesse.

L'art.2 disciplina il procedimento per la richiesta di contributi regionali da parte dei soggetti titolati (gli ordinari diocesani per la Chiesa cattolica e le autorità riconosciute dalla legge per le altre confessioni), la documentazione tecnica di ~~car~~redo, i criteri di concessione del contributo (a mezzo di programmi annuali). E' stabilito il seguente ordine di priorità: completamenti, consolidamenti,


adeguamenti strutturali ed antisismici, interventi destinati alle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione.

L'art.3 stabilisce che i Comuni destinino per le finalità della legge una quota non inferiore al sette per cento dei contributi incassati per gli oneri di urbanizzazione. E' prescritto che tra somme destinate e somme impiegate vi sia il pareggio nell'arco di un quinquennio, con la restituzione al Comune, da parte delle autorità religiose che ne hanno avuto la disponibilità, dell'eventuale eccedenza.

L'art.4 reca norme di abrogazione e finanziarie. Va chiarito al riguardo che per la ben nota situazione del bilancio regionale, la legge affida la sua effettualità, nella fase in corso, unicamente ai fondi comunali come prima individuati.

Sul disegno di legge in esame la 5° Commissione ha espresso parere favorevole e ne propone l'approvazione con le modifiche riportate nel testo a fronte.

Bari, 26 maggio 1993

A Tedesco


PARERE N. 105/V

D.d.l. "NORME IN MATERIA DI EDILIZIA DI CULTO E DI UTILIZZAZIONE DEGLI ONERI
DI URBANIZZAZIONE"

Adunanza 21 maggio 1993

Presenti : Tedesco(Presidente), Bruno, Martellotta, Pizzicoli, Savino(Di Gioia),
Stano.

In congedo: Di Cagno, Dipietrangelo

p.la Giunta: Pugliese

Esperti interni: Sannicandro (Ass.LL.PP.)

p.la Segreteria Comm/ne: Mona, Romanazzi

LA 5° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- preso in esame il d.d.l. in epigrafe con il quale la Giunta regionale intende disciplinare gli interventi in materia di edilizia per il culto ed opere annesse;
- ascoltata la illustrazione dell'Assessore ai LL.PP. dott. Gerolamo Pugliese;
- condivise le finalità nonché l'impostazione tecnico-programmatica del d.d.l.;
- formulate le proposte di emendamento riportate nel testo a fronte allegato;
- ascoltate le dichiarazioni di voto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

CONDIZIONATO

alle modificazioni del testo come da proposte emendative riportate in quello a fronte, allegato.

DESIGNA RELATORE

il Presidente Tedesco.

Il parere viene espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

Favorevole : Tedesco,Bruno,Martellotta,Savino, Stano

Contrario: =====

Astenuto: Pizzicoli

Il Responsabile Segreteria

(ing. Giovanni Mona)

Il Presidente

(dott. Alberto Tedesco)

(TESTO GIUNTA)

Art.1

(Definizioni)

1. Sono definiti edifici di culto ed opere annesse destinate all'esercizio dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lett. i) della legge regionale 16 maggio 1985, n.27, e sono ammissibili a finanziamento regionale nei modi e nella misura previsti dalla legge stessa:

- gli immobili destinati al culto, anche se articolati in più edifici;
- le strutture funzionalmente connesse con le attività per l'esercizio del culto;
- gli immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro che non abbiano fini di lucro;
- gli immobili destinati alla formazione del clero;
- gli immobili sedi di istituti di istruzione religiosa.

(TESTO COMMISSIONE)

Art.1

(idem)

Art.2

(Programma annuale di finanziamento)

1. Gli enti proprietari e le competenti autorità religiose, che per la Chiesa cattolica sono gli ordinari diocesani e per le confessioni non cattoliche le autorità riconosciute a norma di legge, formulano entro il 31 gennaio di ciascun anno le domande di concessione di contributi, indirizzate all'Assessorato regionale ai LL.PP., corredate da un progetto di massima delle opere da realizzare e da un preventivo sommario della spesa occorrente.

(soppresso)

2. In sede di prima applicazione della presente legge il termine indicato nel precedente comma è fissato in novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

(soppresso)

...della presente legge.

3. La Giunta inserisce le opere da ammettere a finanziamento nei programmi annuali di finanziamento di cui all'art.8 della legge regionale 16 maggio 1985,n.27, tenendo conto degli interventi realizzabili dagli stessi soggetti richiedenti con i fondi di

(soppresso)

...tenuto...

...dai...

(TESTO GIUNTA)

di cui all'art.3 della presente legge e con priorità per i completamenti, i consolidamenti, gli adeguamenti strutturali ed antisismici e per gli interventi destinati alle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione.

Art.3

(Contributi di urbanizzazione secondaria)

1. I Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, devolvono alle competenti autorità religiose di cui alla presente legge una somma non inferiore al sette per cento dei contributi loro spettanti per oneri di urbanizzazione secondaria.

2. I contributi di cui al precedente comma sono determinati con avuto riguardo a tutte le concessioni edilizie onerose rilasciate nell'anno precedente, anche riguardanti l'edilizia convenzionata, senza tener conto degli scompùti che i titolari delle concessioni abbiano eventualmente ottenuto per

(TESTO COMMISSIONE)

...di cui al successivo art.3....

Art.3

(Contributi di urbanizzazione)

(soppresso)

(soppresso)

(soppresso)

....per....

(TESTO GIUNTA)

(TESTO COMMISSIONE)

l'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione secondaria
e per la cessione delle relative aree.

(soppresso)

3. Le somme spettanti sono corrisposte ai legali rappresen-
tanti delle confessioni religiose che ne facciano richiesta
e che abbiano i requisiti di cui al precedente art.2,
in misura proporzionale alla consistenza nel Comune
delle comunità di diversa confessione.

(idem)

4. Tali somme dovranno essere utilizzate per la esecuzione
di lavori di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione
e manutenzione, anche ordinaria, di edifici di culto
ed opere annesse destinate all'esercizio dello stesso,
come definiti dall'art.1 della presente legge, in modo
che risulti una corrispondenza tra somme versate e
somme investite per ciascun Comune al compimento di
un quinquennio. Le competenti autorità religiose trasmettono
ai Comuni, entro il 31 dicembre di ogni anno, una analitica
relazione sulla utilizzazione delle somme percepite
al fine della verifica dell'utilizzo delle stesse.

(idem)

5. Le somme non utilizzate sono recuperate dal Comune,
maggiorate degli interessi computati al tasso riconosciuto
dal tesoriere per le giacenze ordinarie.

(idem)

(TESTO GIUNTA)

6. E' in facoltà delle competenti autorità religiose di stipulare con i Comuni apposite convenzioni nel caso in cui gli stessi o i soggetti attuatori di piani urbanistici esecutivi provvedano alla realizzazione diretta dei lavori o delle opere di cui al comma 4 del presente articolo.

(idem)

Art.4

(Abrogazioni e norma finanziaria)

1. E' abrogato il comma 2 dell'art.2 della legge regionale 16 maggio 1985,n.27.

(idem)

2. La presente legge non comporta l'iscrizione di appositi stanziamenti a carico del bilancio regionale.